

2000. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari.*

**8. 1.** (ex 8. 2.) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

**8. 2.** (ex 8. 2.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 4 sopprimere le parole: le parole « lire 10.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 2500 euro ».*

**8. 3.** (ex 8. 4.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: quarto periodo sino alla fine del comma.*

**8. 4.** (ex 8. 5) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Sopprimere il comma 6.*

**8. 5.** (ex 8. 7). Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.

*Al comma 6, dopo il capoverso 54, aggiungere il seguente:*

54-bis. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni.

**8. 6.** (ex 8. 9.) Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.

#### **(A.C. 2031-bis-B - Sezione 10)**

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 9.

*(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).*

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, previo parere delle regioni interessate, per il

finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)*

*Al comma 1 dopo le parole: previo parere delle regioni interessate aggiungere le seguenti: e dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.*

9. 1. (ex 9. 2.) Lulli, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

#### **(A.C. 2031-bis-B – Sezione 11)**

#### ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Preso atto che gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7 non sono volti ad istituire nuovi uffici giudiziari, ma sono preordinati comunque alla costituzione di sezioni specializzate nell'ambito di uffici giudiziari già esistenti, questi ultimi peraltro individuati in numero inferiore a quanto previsto dal testo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 Benedetti Valentini.

*Si intende conseguentemente revocato il parere reso sui medesimi emendamenti nel corso della seduta antimeridiana della Commissione svoltasi in data odierna.*

#### **(A.C. 2031-bis-B – Sezione 12)**

#### ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 10.

*(Misure relative alla produzione di armamenti).*

1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.

2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.

3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 10.**

*(Misure relative alla produzione di armamenti)*

*Sostituire la rubrica con la seguente:*  
**ART. 10 (Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia).**

**10. 1.** (ex 10. 1.) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 13)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
 IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
 SENATO**

**ART. 11.**

*(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).*

1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto ».

2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).*

*Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.*

**11. 1.** (ex 11. 1.) Alfonso Gianni.

**(A.C. 2031-bis-B — Sezione 14)****ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 12.**

*(Incentivi per il settore delle fonderie).*

1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;

b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;

c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

**(A.C. 2031-bis-B — Sezione 15)****ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 13.**

*(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità).*

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 13.**

*(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)*

*Al comma 2 sostituire le parole:* di natura non regolamentare, sentito *con le seguenti:* di natura non regolamentare, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e.

**13. 1.** (ex 13. 1) Cazzaro, Verneti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 16)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 14.**

*(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici).*

1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, è autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 17)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**CAPO II**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

**ART. 15.**

*(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;

d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

##### ART. 15.

*(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale)*

*Al comma 1 sopprimere la lettera h).*

**15. 1.** (ex 15. 1.) Cialente, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Fistarol, Ruggeri.

#### **(A.C. 2031-bis-B - Sezione 18)**

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 17.

*(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali).*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.

2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al

comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 19)**

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI RC AUTO**

**ART. 19.**

*(Premi con franchigia).*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato ».

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

3. Il comma 2-*bis* dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO**

**ART. 19.**

*(Premi con franchigia).*

*Al comma 2 dopo le parole: introdotta dal comma 1 del presente articolo, aggiungere le seguenti: nella forma di un apposito strumento contrattuale,.*

**19. 4.** (ex 19. 1.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 2 dopo le parole: le compagnie possono pattuire aggiungere la seguente: contrattualmente.*

**19. 5.** (ex 19. 4.) Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le compagnie di assicurazione nel pattuire idonee forme di garanzia, per il recupero delle franchigie devono sottoporre preventivamente le clausole all'esame e all'approvazione dell'ISVAP e comunque le franchigie a carico dell'assicurato, non possono superare l'importo di 1. 500 euro per anno assicurativo.

**19. 1.** (ex 19. 5.) Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 3.*

- \*19. 6.** (ex 19. 2.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Sopprimere il comma 3.*

- \*19. 2.** (ex 19. 6.) Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 3.*

- \*19. 3.** (ex 19. 2 e 19. 6.) Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Tutte le compagnie assicurative sono tenute a predisporre polizze *Bonus Malus* con franchigia.

- 19. 7.** (ex 19. 3.) Grotto, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 20)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 20.

*(Attuario incaricato).*

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, sentito l'ISVAP, è regolamentata l'attività dell'attuario incaricato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*(Attuario incaricato)*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, l'ISVAP provvede all'emanazione di disposizioni relative alla regolamentazione dell'attività dell'attuario incaricato, con l'obiettivo di rendere verificabile la corrispondenza delle riserve all'ammontare effettivo dei rimborsi dei sinistri, per ogni anno solare.

- 20. 1.** (ex 20. 1.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività dell'attuario incaricato è regolamentata attraverso un provvedimento dell'ISVAP.

- 20. 2.** (ex 20. 2.) Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 21)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 21.

*(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).*

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle

attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data

ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP ».

5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro delle attività produttive ».

6. Il comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedurali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 21.

*(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto)*

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).*

**21. 1.** (ex 21. 1.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte dall'ISVAP.*

**21. 2.** (ex 21. 2.) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte al 50 per cento dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e al 50 per cento dall'ISVAP.*

**21. 3.** (ex 21. 3.) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 22)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 22.**

*(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).*

1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« ART. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.

2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.

3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, moto-veicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata ».

2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.

3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 22.**

*(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).*

*Sopprimere il comma 1.*

**22. 1.** (ex 22. 14.) Alfonso Gianni.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 1, dopo le parole: rendono pubblici, aggiungere le seguenti: le tariffe,.*

**22. 6.** (ex 22. 2.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per una maggiore trasparenza, le imprese nel pubblicizzare i premi dei veicoli a motore, debbono indicare a fianco delle classi di merito personalizzate, la classe di assegnazione CIP.*

**22. 2.** (ex 22. 15.) Alfonso Gianni.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.*

**\*22. 5.** (ex 22. 1., 22. 3. e 22. 10.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Boato.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.*

**\*22. 7.** (ex 22. 3). Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.*

**\*22. 8.** (ex 22. 10). Fistarol, Lettieri, Vernetti, Ruggeri, Ruta, Fioroni, Stradiotto.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.*

**\* 22. 20** (ex 22. 1) Polledri, Pagliarini, Martinelli.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Al fine di individuare i criteri per stabilire il premio da applicare agli assicurati inseriti nella classe di massimo sconto nell'ultimo biennio, si deve fare riferimento alla media dei premi e delle province con tariffa più bassa.

*2-bis.* L'ISVAP fissa ogni anno, sulla base del criterio di cui al comma 2, il premio per le tariffe degli assicurati che rientrano nella categoria più meritevole.

**22. 3.** (ex 22. 16) Alfonso Gianni.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 2, sostituire le parole: sono uniformi sull'intero territorio nazionale con le seguenti: sono uniformati sull'intero territorio nazionale al premio più basso.*

**22. 9.** (ex 22. 4.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata dal Ministero delle Attività produttive che acquisisce mensilmente i prezzi delle tariffe dei premi assicurativi e delle condizioni di polizza al fine di creare un'apposita sezione nel proprio sito Internet in cui risultino evidenziate le condizioni contrattuali offerte da ciascun soggetto in relazioni a polizze per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

**22. 10** (ex 22. 11.) Boccia, Ruta.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, dopo le parole: La pubblicità aggiungere le seguenti delle tariffe,.*

**22. 11.** (ex 22. 5) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, dopo le parole:* presso ogni punto di vendita dell'impresa, *aggiungere le seguenti:* attraverso opuscoli disponibili, consultabili, asportabili ed aggiornati.

**22. 12.** (ex 22. 6). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* secondo il proprio profilo personalizzato di assicurato.

**\*22. 13** (ex 22. 7.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* secondo il proprio profilo personalizzato di assicurato.

**\*22. 14.** (ex 22. 12). Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 4, sopprimere le parole:* almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

**22. 15.** (ex 22. 8). Grotto, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* In mancanza di preventiva comunicazione all'assicurato di aumenti di tariffa, superiori al tetto di inflazione pro-

grammata, l'assicurato può recedere dal contratto senza ottemperare alle disposizioni di cui al precedente periodo.

**22. 4.** (ex 22. 17.) Alfonso Gianni.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

**5-bis.** Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA hanno l'obbligo di tariffare esclusivamente rispetto ai territori in cui siano presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all'impresa di assicurazione che voglia gestire il ramo RCA di assicurare una copertura territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività, risultino presenti con strutture in gestione diretta sull'intero territorio nazionale potranno avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri in cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul territorio.

**5-ter.** Al fine di permettere alla più vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte dalle imprese di assicurazione ed in previsione del recepimento della normativa europea sulla commercializzazione dei servizi e dei prodotti, deve essere fatto ricorso alla pluralità di mandato per gli agenti di assicurazione.

**5-quater.** Al fine di permettere una rapida e chiara visione del prodotto che si sottoscrive si fa obbligo alle imprese di assicurazione di consegnare, prima della stipula di un contratto RCA, all'utente una nota sintetica e chiara sul contenuto. Tale nota non sostituisce il libretto esplicativo delle garanzie da consegnarsi all'atto del perfezionamento del contratto ma lo integra ed accompagna.

**5-quinquies.** L'ISVAP rende noti annualmente i dati relativi ai risultati tecnici e di portafoglio delle singole imprese suddivisi per categoria di rischio e con particolare riferimento ai premi netti incassati, ai cari-

camenti, al numero delle polizze emesse, ai sinistri di generazione ed alle riserve accantonate rispetto a questi, al numero di sinistri complessivo ed alle relative riserve, al numero di sinistri liquidati.

**22. 16.** (ex 22. 13). Verneti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA, hanno l'obbligo di effettuare la tariffazione esclusivamente rispetto ai territori in cui siano presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all'impresa di assicurazione che intenda gestire il ramo RCA di assicurare una copertura territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività risultino presenti con strutture in gestione diretta sull'intero territorio nazionale possono avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri di cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul territorio.

*5-ter.* Al fine di permettere alla più vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte dalle imprese di assicurazione ed in previsione del recepimento della normativa europea sulla commercializzazione dei servizi e dei prodotti, è consentito il ricorso alla pluralità di mandato per gli agenti di assicurazione.

*5-quater.* Al fine di permettere una rapida e chiara visione del prodotto da sottoscrivere, si fa obbligo alle imprese di assicurazione di consegnare all'utente, prima della stipula di un contratto RCA, una nota sintetica e chiara sul contenuto del prodotto medesimo. Tale nota non sostituisce il libretto esplicativo delle garanzie da consegnarsi all'atto del perfezionamento del contratto ma lo integra ed accompagna.

*5-quinquies.* L'ISVAP rende noti annualmente i dati relativi ai risultati tecnici e di portafoglio delle singole imprese suddivisi per categoria di rischio e con particolare riferimento:

*a)* ai premi netti incassati, ai carichi, al numero delle polizze emesse;

*b)* ai sinistri di generazione ed alle relative riserve accantonate;

*c)* al numero di sinistri complessivo ed alle relative riserve;

*d)* al numero di sinistri liquidati.

**22. 17.** (ex 22. 9). Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 23)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 23.**

*(Modalità di risarcimento del danno).*

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti

entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione ».

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

« 4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 23.

*(Modalità di risarcimento del danno).*

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**23. 5.** (ex 23. 9). Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggieri, Ruta.

*Sopprimere il comma 1.*

**23. 6.** (ex 23. 3). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggiera, Fistarol, Ruggieri.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*23. 1.** (ex 23. 1) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*23. 3.** (ex 23. 11.) Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*23. 7.** (ex 23. 4.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggiera, Fistarol, Ruggieri.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: « Il danneggiato, fatta salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può effettuare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito dei soggetti abilitati all'esercizio di tale attività, ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, ed iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la medesima attività. Il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata dall'impresa di autoriparazione, avviene da parte dell'impresa di assicurazione, previa verifica dei lavori effettuati, entro quindici giorni dall'emissione, anche nel caso di liquidazione diretta all'impresa di autoriparazione. Nel

caso in cui la riparazione del veicolo risulti antieconomica, in quanto avente un costo del tutto sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo, l'impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato un risarcimento pecuniario pari al valore di mercato del veicolo medesimo, entro quindici giorni dalla data di presentazione della fattura attestante l'avvenuta riparazione. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione

**23. 8.** (ex 23. 5). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*23. 2.** (ex 23. 2.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*23. 4.** (ex 23. 12.) Alfonso Gianni.

*Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: in misura non superiore ad un quinto.*

**23. 9** (ex 23. 6). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: ad un quinto con le seguenti: al 70 per cento.*

**23. 10.** (ex 23. 13). Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

*Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: ad un quinto, con le seguenti: al 50 per cento.*

**23. 11.** (ex 23. 7). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

5. L'eventuale attività prestata da professionisti a favore del danneggiato, nei 30 giorni successivi all'avvenuto sinistro, non dà luogo al diritto di corrispettivi e/o onorari professionali, qualora, in detto termine, si pervenga alla definizione del risarcimento.

6. Il terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del vettore entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'assicuratore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

**\*23. 12.** (ex 23. 8). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

5. L'eventuale attività prestata da professionisti a favore del danneggiato, nei 30 giorni successivi all'accadimento del sinistro, non dà luogo al diritto di corrispettivi ed/od onorari professionali, qualora, in detto termine, si pervenga alla definizione del risarcimento.

6. Il terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del vettore entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'assicuratore che ha effettuato il pagamento

ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

\* **23. 13.** (ex 23. 10). Verneti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

**(A.C. 2031-bis-B — Sezione 24)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 24.

*(Modifica dell'articolo 642  
del codice penale).*

1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 642. — *(Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona).* — Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24

*(Modifica dell'articolo 642  
del codice penale).*

*Sopprimerlo.*

\***24. 1.** (ex 24. 1.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Sopprimerlo.*

\***24. 2.** (ex 24. 2.) Alfonso Gianni.

**(A.C. 2031-bis-B — Sezione 25)**

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 25.

*(Modifica alla legge  
24 dicembre 1969, n. 990).*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i carichi in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei

veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 25.**

*(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).*

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:*

1-ter. Ogni impresa assicurativa autorizzata ad esercitare nel ramo RCA deve garantire la copertura sull'intero territorio nazionale tramite agenti presenti almeno in ogni capoluogo di provincia oppure tramite accordi con *broker*.

**25. 1.** (ex 25. 1). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 26)**

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 26.**

*(Disposizioni per la banca dati sinistri).*

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole: « e recare l'in-

dicazione » sono inserite le seguenti: « del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e ».

2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole: « La richiesta deve contenere » sono inserite le seguenti: « l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 26.**

*(Disposizioni per la banca dati sinistri).*

*Sopprimerlo.*

**26. 1.** (ex 26. 1.) Alfonso Gianni.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3. Entro il 1° giugno 2003 le imprese di assicurazione implementano la Banca dati sui sinistri aggiungendo le informazioni relative all'assunzione di polizze RC Auto, e comunicano all'ISVAP per ogni singolo contratto gli elementi identificativi dello stesso e la classe bonus malus (riferimento CIP) applicata al contratto medesimo, secondo le modalità che la stessa ISVAP stabilisce con proprio provvedimento da emanarsi entro il 10 marzo 2003.

**26. 2.** (ex 26. 2). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3. A far data dal 1° giugno 2003 le imprese di assicurazione devono implementare la Banca dati sui sinistri anche con le informazioni relative all'assunzione di polizze RC Auto, comunicando all'ISVAP per singolo contratto gli elementi identificativi dello stesso e la classe bonus

malus ( riferimento CIP) a questo applicata secondo le modalità che la stessa ISVAP comunicherà attraverso un proprio provvedimento da emettere entro il 1/3/2003. I predetti dati relativi alle compagnie che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari stati membri dell'unione europea.

**26. 3.** (ex 26. 3). Verneti, Lettieri, Ruggeri, Fistarol, Ruta.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 27)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 16.**

*(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguar-

danti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*b)* prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* la pertinente competenza territoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera *a)*, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 16.**

*(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e comunitari, fino alla fine dell'alinea,*

*con le seguenti:* ed internazionali, brevetti per invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli, diritto d'autore e diritti connessi nonché di fattispecie di concorrenza sleale o comunque attinenti a diritti di proprietà industriale od intellettuale, nonché in relazione alle violazioni degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei relativi regolamenti di attuazione ed alle azioni di nullità e di risarcimento dei danni ed ai ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge n. 287 del 1990, recante norme in materia di concorrenza e di mercato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 16. 8.** (ex 16. 16.) Cialente, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.

- 16. 1.** (ex 16. 3.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da:* i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque non superiore a tre, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 2.** (ex 16. 6.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da:* i tribunali *fino a:* Venezia *con le*

*seguiti:* un numero ristretto, comunque non superiore a quattro, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 3.** (ex 16. 7.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da:* i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque non superiore a cinque, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 4.** (ex 16. 8.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da:* i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque non superiore a sei, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 5.** (ex 16. 9.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da:* i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque non superiore a sette, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

- 16. 6.** (ex 16. 10.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da:* i tribunali *fino a:* Venezia *con le seguenti:* un numero ristretto, comunque

non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello.

**16. 7.** (ex 16. 11.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e Venezia con le seguenti: Venezia e Cagliari.*

**16. 9.** (ex 16. 12). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: Trieste e Venezia aggiungere le*

*seguenti: Tribunali dei marchi comunitari di cui all'articolo 91 del Regolamento n. 40 del 1994 della Comunità europea e.*

**16. 10** (ex 16. 13). Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 4 dopo le parole: nei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: , dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari.*

**16. 11** (ex 16. 15). Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,93

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0002290\*